



CONTRATTO FONDO 1 (Schema)

Roma, [•] 2015

Spett.le

[•] [*indicare dati del Gestore Aggiudicatario*]

Via [•], n. [•]

[•], [•]

Egregi Signori,

come da intese intercorse, si sottopone alla Vostra attenzione la seguente proposta di contratto (di seguito, il "**Contratto**")

tra

SOCIETÀ GESTIONE FONDI PER L'AGROALIMENTARE S.R.L., in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 183, e ivi domiciliato ai fini del presente atto (di seguito, "**SGFA**"),

- da una parte -

e

[•], in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in [•], [•] ed ivi domiciliato ai fini del presente atto, iscritta al n. [•] dell'Albo [•] tenuto dalla [•] ai sensi dell'articolo [•] del [•] (di seguito, il "**Gestore Aggiudicatario**")

- dall'altra parte -

(di seguito, collettivamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A. SGFA è una società interamente controllata dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), che è un ente pubblico economico istituito con l'accorpamento dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina, avvenuto con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, concernente il "*riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali*".
- B. SGFA gestisce il Fondo di investimento nel capitale di rischio (il "**Fondo SGFA**") di cui all'art. 1 del D.M. del 22 giugno 2004, n. 182 recante "*Regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei*

capitali alle imprese agricole ed agroalimentari” (il “**Decreto 182/2004**”), avente la finalità di supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura (le “**Società Target**”), con l’obiettivo di promuoverne la nascita e lo sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso operazioni finanziarie finalizzate all’espansione dei mercati di capitale di rischio.

- C. L’intervento del Fondo SGFA è limitato a fornire *seed capital, start-up capital e/o expansion capital*, come definiti nell’art. 1, comma 1, del D.M. 11 marzo 2011, n. 206 (il “**Decreto**”), alle Società Target.
- D. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo SGFA consistono, tra l’altro, nella sottoscrizione o nell’acquisizione, a condizioni di mercato, di quote di partecipazione di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle Società Target, individuati mediante una procedura di gara pubblica aperta e trasparente.
- E. Con determinazione del [●], l’Amministratore Unico di SGFA ha approvato il progetto relativo all’affidamento a 2 (due) diversi soggetti italiani o aventi sede legale in altro Stato membro dell’Unione Europea, ciascuno dei quali autorizzato alla gestione di un distinto “*FIA italiano riservato*” (singolarmente il “**Fondo 1**” e il “**Fondo 2**” e, congiuntamente, i “**Fondi**”) di cui all’art. 1, comma 1, lett. *m*-quater) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il “**Testo Unico della Finanza**” o il “**TUF**”), chiamato a realizzare investimenti partecipativi nel capitale sociale di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e nel settore della pesca e dell’acquacoltura (le “**Società Target**”) dei servizi finanziari di cui all’Allegato II A del Codice degli Appalti pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006 (il “**Codice**”) ed, in particolare, del servizio di istituzione e gestione, ovvero della sola gestione, di un FIA italiano riservato esistente o in via di costituzione (il “**Fondo**”).
- F. In data [●], SGFA ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea un bando di gara (la “**Gara**”) volto ad individuare i 2 (due) gestori che dovranno gestire i predetti Fondi (Fondo 1 e Fondo 2) attraverso i quali il Fondo SGFA ed altri investitori professionali privati (gli “**Investitori Privati**”) - questi ultimi in misura maggioritaria - effettueranno gli investimenti nelle Società Target. Detto bando è stato, altresì, pubblicato in data [●] sulla Serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana riservata ai contratti pubblici.
- G. All’esito della Gara, [●] è risultato il Gestore Aggiudicatario del Fondo 1.
- H. Il Gestore Aggiudicatario del Fondo 1 è una società [●] autorizzata dalla [●] a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio ai sensi dell’articolo [●] del [●], ed iscritta all’Albo di cui all’articolo [●] del [●].

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e stipula quanto segue

1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

I termini in maiuscolo, ove di seguito non espressamente definiti, devono intendersi avere il significato loro attribuito nella documentazione di Gara.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

2.1 L'oggetto del presente Contratto è costituito dalla gestione del Fondo. Le operazioni di sottoscrizione delle Quote del Fondo 1 saranno così articolate:

- (i) entro 1 (un) mese dalla conferma da parte del Gestore Aggiudicatario dell'esistenza del Presupposto Essenziale (come definito nel Disciplinare), SGFA sottoscriverà Quote del Fondo 1 per un importo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (la "**Prima Sottoscrizione**");
- (ii) entro 12 (dodici) mesi dalla Prima Sottoscrizione, SGFA si riserva la facoltà di sottoscrivere, fermo il rispetto del Presupposto Essenziale, ulteriori Quote del Fondo 1 fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) (l' "**Ulteriore Sottoscrizione**").

Resta in ogni caso inteso che SGFA procederà ad effettuare la Prima Sottoscrizione solo subordinatamente alla conferma da parte del Gestore Aggiudicatario circa la sussistenza del Presupposto Essenziale.

Resta, altresì, inteso che è interesse di SGFA procedere alla Prima Sottoscrizione nel più breve tempo possibile. Pertanto, ove la circostanza prevista nel precedente punto (i) dovesse risultare già esistente al momento dell'aggiudicazione definitiva, SGFA provvederà alla Prima Sottoscrizione, prima del termine sopra indicato

I versamenti relativi agli importi di volta in volta sottoscritti saranno effettuati da SGFA, per conto del Fondo SGFA, a richiesta del Gestore Aggiudicatario in base delle esigenze di investimento del Fondo 1.

2.2 In caso di Fondo già costituito, il Gestore Aggiudicatario si obbliga anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. a fare tutto quanto in proprio potere affinché il Regolamento di gestione del Fondo (il "**Regolamento**") venga modificato entro la data della Prima Sottoscrizione, nel rispetto di tutte le procedure ivi previste, al fine di tener conto del Vincolo di Destinazione come definito nel Disciplinare di Gara.

2.3 In relazione agli investimenti nel Fondo 1 da parte degli altri Investitori Privati, il Gestore Aggiudicatario si impegna a procurare la sottoscrizione da parte di Investitori Privati per l'importo indicato dallo stesso Gestore Aggiudicatario in sede di Gara rimanendo inteso che SGFA procederà alla Prima Sottoscrizione e all'eventuale Ulteriore Sottoscrizione unicamente ove risulti rispettato il Presupposto Essenziale.

2.4 L'operazione, nello specifico, si articolerà come segue:

- (A) dopo la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore Aggiudicatario e SGFA procederanno senza indugio alla stesura [*revisione, nell'ipotesi in cui il Fondo 1 sia già costituito*] del Regolamento, nel pieno rispetto, tra l'altro, del Capitolato e delle Linee Guida facenti parte della documentazione di Gara. Le Parti si impegnano a collaborare, secondo principi di correttezza e buona fede, alla redazione [*revisione, nell'ipotesi in cui il Fondo 1 sia già istituito*] del Regolamento che, in ogni caso, dovrà prevedere quei patti e quelle condizioni che, nel rispetto della migliore prassi per FIA italiani riservati, assicurino la tutela degli interessi dei sottoscrittori e la definizione dei conflitti di interesse. Una volta definito il testo del Regolamento, senza indugio e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni da tale circostanza, il Gestore Aggiudicatario approverà il Regolamento stesso [*ovvero farà sì che i Partecipanti approvino il Regolamento, nell'ipotesi in cui il Fondo 1 sia già costituito*]. Resta inteso che tali termini si intendono essenziali per gli effetti di cui all'articolo 1457 del Codice Civile, considerato l'interesse di SGFA

ad addivenire alla costituzione del Fondo 1 nel più breve tempo possibile, interesse noto al Gestore Aggiudicatario.

- (B) Non appena possibile - nel rispetto della normativa *pro-tempore* applicabile e del Presupposto Essenziale - dopo la sottoscrizione del presente Contratto il Gestore Aggiudicatario porrà in essere tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per il perfezionamento della Prima Sottoscrizione.
- (C) Una volta perfezionati gli adempimenti di cui al precedente punto (B), il Gestore Aggiudicatario avvierà [*proseguirà, nell'ipotesi in cui il Fondo 1 sia già costituito*] la gestione del Fondo 1 nel rispetto del Regolamento e delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, nonché nel rispetto del Vincolo di Destinazione.
- (D) Il Gestore Aggiudicatario provvede alla gestione del Fondo 1 sino alla liquidazione dello stesso, salvo la sua sostituzione secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Obiettivi, modalità e termini per l'effettuazione degli investimenti del Fondo 1 nonché la remunerazione del Gestore Aggiudicatario sono stabilite nel Regolamento.

3 IMPEGNI DEL GESTORE AGGIUDICATARIO

3.1 Il Gestore Aggiudicatario si impegna:

- (i) nella gestione del Fondo 1, ad adempiere a quanto previsto nel precedente articolo 2 ed a rispettare la documentazione di Gara, la normativa applicabile, il Regolamento e le disposizioni di tempo in tempo applicabili della Banca d'Italia e delle altre competenti Autorità di Vigilanza;
- (ii) nella gestione del Fondo 1, a rispettare il Vincolo di Destinazione ovvero l'impegno ad investire nelle Società Target il maggior importo indicato dal Gestore Aggiudicatario nella propria offerta presentata in sede di Gara;
- (iii) fornire tempestivamente e costantemente a SGFA tutte le informazioni relative ai fatti ed alle circostanze rilevanti nell'ambito della esecuzione di quanto previsto nel presente Contratto;
- (iv) a procurare, senza indugio dalla conclusione del presente Contratto, la sottoscrizione da parte di Investitori Privati per un importo pari ad almeno Euro 21.000.000,00 (ventunomilioni/00) ovvero del maggior importo eventualmente indicato in sede di Gara;
- (v) in sede di sottoscrizione delle quote del Fondo 1, ad accertare il possesso in capo agli Investitori Privati dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Inoltre, il Gestore Aggiudicatario dovrà provvedere ad accertare il possesso dei medesimi requisiti soggettivi in capo a tutti i soggetti che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell'attuazione e gestione dei progetti realizzati e gestiti con il Fondo 1. Nel caso in cui tali soggetti fossero stranieri, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 47 del Codice.

4. PRESIDI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Gestore Aggiudicatario si impegna, in conformità agli obblighi assunti nella Gara e alla luce della normativa applicabile, ad adottare le strutture organizzative e gestionali relativamente al Fondo 1 idonee a monitorare e definire i conflitti di interesse che si possono verificare nel corso dell'attività di gestione del Fondo 1, anche in rapporto con gli altri eventuali FIA italiani e FIA UE gestiti dal Gestore Aggiudicatario e le operazioni con parti correlate.

5. IMPEGNI DI SGFA

SGFA si impegna a procedere a quanto stabilito nel precedente articolo 2.1 (i) subordinatamente ai termini e condizioni fissati nel presente Contratto e in generale nella documentazione di Gara.

6. DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e sarà efficace per tutta la durata del Fondo 1, come indicata nel Regolamento.

7. REVOCA E RINUNZIA

7.1 Sino al momento della Prima Sottoscrizione SGFA potrà revocare il mandato conferito con il presente Contratto anche senza giusta causa, in ogni momento e con effetto immediato, con comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. al Gestore Aggiudicatario. Nel caso in cui il mandato sia revocato in assenza di giusta causa (dunque tale revoca non dipenda da colpa grave o dolo del Gestore Aggiudicatario), spetterà al Gestore Aggiudicatario esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute sino alla data di efficacia della revoca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle relative fatture e del dettaglio delle diverse voci di spesa. SGFA si riserva il diritto di chiedere al riguardo informazioni e chiarimenti che il Gestore Aggiudicatario si impegna a fornire prontamente per iscritto.

7.2 Le Parti altresì convengono che sino al momento della Prima Sottoscrizione il Gestore Aggiudicatario non potrà rinunciare al mandato conferito con il presente Contratto, se non in presenza di una giusta causa. In tal caso il Gestore Aggiudicatario dovrà comunicare a SGFA la propria intenzione di recedere dal Contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata A.R., e si impegnerà a fornire a SGFA la massima collaborazione per un ordinato scioglimento del rapporto e per favorire ed agevolare il trasferimento del servizio dedotto nel presente Contratto. Nel caso in cui il Gestore Aggiudicatario rinunci al mandato per giusta causa, spetterà al Gestore Aggiudicatario esclusivamente il rimborso delle spese vive sostenute sino alla data di efficacia della rinuncia, da effettuarsi secondo quanto previsto nel precedente articolo 7.1.

7.3 Successivamente alla Prima Sottoscrizione, la revoca e la rinuncia al mandato gestorio saranno disciplinate unicamente dalle disposizioni dettate in materia dal Regolamento. A partire dalla Prima Sottoscrizione, in caso di contrasto tra le previsioni del presente Contratto e quelle del Regolamento, queste ultime prevalgono.

8. DIVIETO DI CESSIONE – MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

8.1 Il Gestore Aggiudicatario non potrà cedere, neanche in parte, il presente Contratto a terzi. Il Gestore Aggiudicatario non potrà cedere, neanche in parte, i crediti aventi titolo nel presente Contratto a terzi.

8.2 SGFA si riserva il diritto di cedere il presente Contratto in favore della controllante ISMEA.

8.3 Il Contratto non potrà essere modificato, in tutto od in parte, se non in forma scritta.

9. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 9.1** Il Gestore Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- 9.2** Il Gestore Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione a SGFA ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione da eseguirsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata mediante facsimile, confermato a mezzo di lettera raccomandata A.R., ai seguenti indirizzi dove le parti eleggono domicilio:

- SGFA:
presso la sede legale in Roma, Via Nomentana n. 183, 00161 (att.: [•]), tel.: [•], facsimile: [•];
- Gestore Aggiudicatario:
presso la sede legale in [•], [•] (att.: [•]), tel.: [•], facsimile: [•]

ovvero all'eventuale diverso indirizzo successivamente indicato da una delle Parti all'altra con le modalità previste nel presente articolo.

11. RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Qualora dagli accertamenti di cui agli artt. 2 Legge n. 932 del 23 dicembre 1982 e 7 della Legge n. 55 del 19 marzo 1990, nonché al D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998, e successive modifiche e integrazioni, risultasse che, anche successivamente all'inizio del servizio, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza del Gestore Aggiudicatario non fossero in possesso dei requisiti per l'assunzione del presente Contratto, ciò comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto, con riserva per SGFA di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

Il Gestore Aggiudicatario si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle disposizioni di legge in materia di provvedimenti noti sotto il nome di "*leggi antimafia*", ovvero le Leggi n. 646 del 13 settembre 1982, 936 del 23 dicembre 1982 e n. 490 del 1994 nonché il D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutte le eventuali successive disposizioni in materia.

L'accertata inosservanza di tali disposizioni normative comporterà anch'essa la risoluzione di diritto del presente Contratto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutte le obbligazioni assunte dal Gestore Aggiudicatario con il presente Contratto e con la propria Offerta presentata in sede di Gara, nonché tutte le condizioni stabilite dalla Documentazione di Gara hanno carattere essenziale e formano un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, da parte del Gestore Aggiudicatario, attribuisce



a SGFA il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compresa l'escussione della cauzione definitiva versata, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

Il Gestore Aggiudicatario si obbliga espressamente a garantire, e farà in modo (anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.) che tutti i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti garantiscano, la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui venga in possesso in occasione dello svolgimento del presente Contratto, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento. Il Gestore Aggiudicatario sarà pertanto responsabile nei confronti di SGFA anche in caso di violazione dei predetti obblighi da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti.

A tal fine, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. n. 196/2003, SGFA, nella qualità di titolare del trattamento, nomina il Gestore Affidatario responsabile delle operazioni di trattamento dei dati effettuate in conseguenza delle attività svolte nell'esecuzione del Contratto.

Il Gestore Affidatario accetta la nomina quale responsabile del trattamento dei dati, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assumerà in relazione al dettato della legge sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni ricevute, nel pieno rispetto di quanto imposto dal predetto decreto legislativo.

14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia concernente il presente Contratto - comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione o risoluzione - sarà risolta, in conformità con il Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato, da un arbitro nominato secondo detto regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e ss. del Codice di Procedura Civile italiano. L'arbitrato di cui al presente articolo si svolgerà in Roma.

15. SPESE E TASSE

Le spese, imposte e tasse relative al presente Contratto sono a carico del Gestore Aggiudicatario, restando inteso che, in caso di inadempimento, tutte le spese, imposte e tasse che dovessero sorgere in conseguenza e per la tutela dei diritti della Parte adempiente saranno ad esclusivo carico della Parte inadempiente.

* * *

SGFA

[•]

Il Gestore Aggiudicatario

[•]

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile si approvano specificamente i seguenti articoli: 2 (Oggetto del Contratto e struttura dell'operazione), 3 (Impegni del Gestore Aggiudicatario), 7 (Revoca e rinuncia), 8 (Divieto di cessione – modificazioni del Contratto), 14 (Clausola compromissoria).

Il Gestore Aggiudicatario

[•]